

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, FENOALTEA, SANSONE e NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

Soppressione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge fu presentato al Senato il 19 luglio 1949 (n. 531), dall'allora senatore Berlinguer ed altri numerosi senatori.

Con tale disegno si chiedeva l'abolizione del presupposto processuale instaurato con l'articolo 16 del Codice Rocco, per ragioni di adeguamento alla Costituzione della Repubblica, ricordando che tale norma fu intradotta nella legislazione del governo fascista contro il parere dei Consigli forensi, della Magistratura, delle Facoltà universitarie ed anche della Commissione parlamentare.

Questa condannò esplicitamente questa disposizione come uno degli « aberranti criteri » e « vecchi pregiudizi » assorbiti con la dottrina democratica liberale.

Il disegno di legge fu portato in Assemblea con la relazione del compianto senatore Boeri in data 17 novembre 1949 (351-A) il quale sottolineò come questo articolo fosse la tipica espressione della mentalità fascista, contrastante con la nostra tradizione giuridica sì da sembrare *indilazionabile* la sua soppressione nel nuovo clima democratico. Aggiunse come gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza fossero largamente tutelati dalle norme degli articoli 52 e 53 del Codice penale.

Il Senato nel dicembre del 1949 approvò all'unanimità la legge attraverso una discussione brevissima, tanto breve ed unanime da convincere il relatore Boeri a rinunziare a parlare.

Nel dibattito al Senato svoltosi il 5 e 6 febbraio 1950 per l'interpellanza sul caso Egidi, il proponente Berlinguer insistette perchè la Camera fosse messa in condizione di approvare il deliberato del Senato ed il Ministro della giustizia rispose: « Onorevole Berlinguer il disegno di legge è all'ordine del giorno della Commissione della Camera domattina ed il Governo dichiarerà che consente all'approvazione, come fu già dichiarato dal Ministro dell'interno precedentemente ».

Alla Camera furono presentate mozioni a cura dell'onorevole Calamandrei, Arata, Rossi Paolo e Saragat e la mozione fu largamente illustrata dall'onorevole Rossi e da Targetti al quale il Guardasigilli Zoli dichiarò di considerare già approvata la proposta Berlinguer.

Ma invece alla Camera il disegno di legge subì una lunghissima sosta e quando fu portato in Commissione la maggioranza prevalse in senso contrario e nella seduta dell'Assemblea 19 giugno 1952 fu presentata una relazione dell'onorevole Scalfaro di mag-

gioranza ed una di minoranza del collega Capalozza. Non si giunse però ad una votazione e la proposta naturalmente decadde.

L'articolo 16, secondo l'onorevole Scalfaro, doveva essere mantenuto per sottrarre dalla preoccupazione di procedimenti penali, per una denuncia anche anonima, coloro che hanno il grave compito di tutelare l'ordine pubblico.

I preposti alla difesa della sicurezza dello Stato ed a quella dei cittadini, egli osserva, si sono trovati non solo alle prese con delinquenti comuni, ma impegnati ad affrontare e sedare i tumulti in conflitti sanguinosi con bande armate.

Non si deve perciò, egli concludeva, disarmare il loro coraggio e la loro fermezza col timore di un processo che quasi certamente finirebbe per celebrarsi.

Per avallare o meglio edulcorare questo suo concetto, l'onorevole Scalfaro sostenne che la Magistratura può archiviare le denunce per manifesta infondatezza e che l'attività del Ministro è controllata dal Parlamento. Non si accorgeva però, che questo controllo non avrebbe avuto alcun valore contro il provvedimento preso, che è irrevocabile.

La verità è che contro azioni ed autentici reati di ufficiali ed agenti della forza pubblica e della polizia giudiziaria, si sono

levate alte proteste anche della stampa per alcune clamorose inchieste.

Potremmo ricordare episodi scandalosi nei quali, mentre il Procuratore generale nella sua requisitoria riconosceva che il pubblico ufficiale aveva commesso senza alcuna ombra di dubbio un delitto di omicidio aggravato e chiedeva l'autorizzazione a procedere, il Ministro negava l'autorizzazione con argomenti invero pretestuosi.

Questa intoccabilità dei colpevoli contribuisce non a rafforzare ma ad indebolire il prestigio della forza pubblica, prestigio che sarebbe invece raddoppiato se la Magistratura fosse messa in grado di colpire quei pochi che resisi colpevoli di palesi delitti non sono invece perseguibili per la negata autorizzazione del potere esecutivo.

Così si allarga il discredito su tutto un organismo che deve essere circondato dalla unanime fiducia dei cittadini. Se le sanzioni potessero, come per tutti i cittadini, essere decretate solo dalla Magistratura, costituirebbero un ammonimento ed una remora per i proclivi al delitto e sarebbero rassicurati gli ufficiali ed agenti che compiono, e sono la generalità, il proprio dovere.

Queste considerazioni, alle quali se ne potrebbero aggiungere tante altre, convincono il sottoscritto che è necessario ripresentare il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 16 del Codice di procedura penale è soppresso.